N. R.G. [illegible]/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Luciana Sangiovanni	Presidente
Antonella Di Tullio	Giudice relatore ed estensore
Francesca Giacomini	Giudice

nella causa civile di primo grado di cui in epigrafe del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da:

[illegible], n. il [illegible] in PAKISTAN,
con il patrocinio dell'Avv. DE NICOLA ARMANDO MARIA

RICORRENTE

nei confronti di:

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA

RESISTENTE NON COSTITUITA

con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 *bis*, d.lgs. n. 25/2008

ha emesso il seguente

DECRETO

[illegible], nato il [illegible], cittadino del PAKISTAN (CUI [illegible]), ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Roma ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, senza riconoscere alcuna forma di protezione complementare.

La Commissione convenuta non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente, dinanzi alla Commissione, ha dichiarato: di essere cittadino pakistano; di essere nato a Gujrat e di essersi trasferito con la famiglia a Gujrawala nel 2002; di appartenere alla casta rajput e di professare la religione musulmana sunnita; di aver

frequentato la scuola per quattordici anni e di aver lavorato come tecnico informatico; di avere una famiglia d'origine composta dai genitori; di essere celibe e di non avere figli.
Quanto alle ragioni dell'espatrio, il ricorrente ha riferito: che il padre combinava le sue nozze con la figlia di un uomo, Ilama Mateeh Ullah, che aveva una madrasa in città ed era il sindaco della zona; che ad un corso di grafica conosceva una ragazza cristiana, Helen, e se ne innamorava; che entrambi informavano le famiglie, le quali erano contrarie al matrimonio; che, allora, fuggivano a Wapada Town e, con l'aiuto di un amico, trovavano una casa dove convivere; che il padre informava dell'accaduto Ilama Mateeh Ullah, il quale inviava un emissario della madrasa all'università, per intimargli di non sposare la ragazza cristiana; che l'emissario lo apostrofava come infedele, in quanto lo vedeva indossare un crocifisso al collo, e scoppiava una colluttazione; che il giorno successivo veniva contattato al telefono Ilama Mateeh Ullah, che gli intimava di interrompere la relazione e lo minacciava di morte, accusandolo di essersi convertito al cristianesimo; che una sera veniva picchiato da alcuni uomini che irrompevano in casa; che si risvegliava in ospedale e perdeva le tracce della fidanzata (veniva poi a sapere che questa si era trasferita con la famiglia); che si rifugiava a Gujrat a casa dello zio, dove restava per circa un anno; che il padre scopriva dove si trovava e informava Ilama Mateeh Ullah; che una sera del dicembre 2014 veniva avvertito dallo zio di non tornare a casa, perché alcune persone erano venute a cercarlo e avevano minacciato di morte anche lo zio; che lasciava il Paese nel 2014, trascorreva cinque anni in Turchia (lavorando presso un datore britannico che gli forniva vitto e alloggio ma non gli corrispondeva lo stipendio) e circa sei mesi a Londra (lavorando nelle medesime condizioni); che giungeva in Italia nel 2020.
In merito alle difficoltà da affrontare in ipotesi di rimpatrio, il ricorrente ha affermato: "*Ho parlato con mia mamma quando ero a Londra e mi aveva detto. Loro hanno minacciato mio padre, hanno detto che io sono un infedele. Se loro collaboreranno con me, vale a dire che lui è un infedele, mi uccideranno. Perché loro neanche dopo un anno mi hanno lasciato libero. Perché Ilama Mateeh Ullah ha detto che colui che lascia la religione islamica deve essere ucciso*" (pag. 9 del verbale).
La Commissione ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità del richiedente; non credibili gli elementi posti alla base dell'espatrio e relativi alla relazione con una

ragazza di fede cristiana, alla luce di un racconto vago, generico, non circostanziato e destituito di elementi di riscontro esterno.

In particolare, secondo la Commissione, non è plausibile immaginare il livello di emancipazione femminile attribuito alla figura della fidanzata del richiedente asilo, che parrebbe corrispondere alla visione soggettiva che l'istante ha della donna cristiana (la stessa avrebbe accettato di intraprendere una relazione con un uomo e finanche procrastinato le nozze con quest'ultimo in un contesto in cui i rapporti intimi extramatrimoniali sono sanzionati penalmente).

Inoltre, l'autorità amministrativa ha dubitato che i fidanzati, a seguito dell'aggressione del richiedente e della sparizione e trasferimento della ragazza, siano entrati in contatto, anche considerato il livello culturale di entrambi.

Infine, ha evidenziato che nonostante il richiedente asilo affermi di essere cresciuto in una famiglia profondamente osservante, in quanto figlio di un molvi, dal racconto non emerge una particolare preoccupazione per la regolazione di un tema tanto importante nella vita di coppia quale quello religioso.

Il ricorrente non è stato ascoltato in udienza poiché il giudice designato dal Collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suède, 37; CGUE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Il Collegio ritiene di aderire a tale valutazione, tenuto conto dei fatti narrati a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, laddove non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), né sono stati segnalati fraintendimenti od omissioni verificatisi durante il colloquio, o passaggi sui quali fosse comunque necessario fornire chiarimenti (v. Cass. n° 21584/20; CGUE 4 ottobre 2018, C-652/16, Ahmedbekova).

Nel corso del giudizio, è stata complessivamente depositata la seguente documentazione: attestato di frequenza del corso di lingua italiana livello A1; n. 2 attestati di formazione professionale e Curriculum Vitae; molteplici rimesse di denaro inviate nel Paese d'origine; documentazione medica (tra cui relazione psicologica dell'8.6.2021 e relazione INMP del

5.8.2021, dalle quali emerge in capo al ricorrente una sintomatologia post traumatica), nonché nutrita documentazione attinente all'attività lavorativa svolta da [redacted] sul territorio (contratti, buste paga, CUD), da cui risulta, da ultimo, che il suo contratto a tempo determinato in qualità di cucitore (decorrente dal 23.5.2022) è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 18.7.2022.

Si osserva che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato: "*chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato*".

In punto di onere probatorio è necessario premettere che secondo l'indicazione che viene dalla più recente giurisprudenza, la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre "frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi" e non deve "essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto" (Cass. Sez. 1, n. 10908/2020). E ancora, "la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate- insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata" (Cass. Sez. 1, n. 7546/2020; Cass. Sez. 1, n. 7599/2020). Inoltre, è noto che, rispetto ai dubbi che residuano su alcuni dettagli della narrazione, trova applicazione il principio del beneficio del dubbio ex art. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007.

Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, il Collegio considera complessivamente credibili le dichiarazioni rese da [redacted], in base ai criteri di cui al citato art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Ciò posto, ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato per motivi religiosi, in ragione del profilo individuale di musulmano considerato apostata che emerge dalla narrazione, tenuto conto delle informazioni sul Paese d'origine consultate.

Anzitutto, si osserva che il ricorrente, allorché è stato invitato dalla Commissione ad approfondire il profilo delle proprie convinzioni religiose, ha reso dichiarazioni precise e coerenti, descrivendo il contesto familiare religioso in cui è cresciuto (a pag. 5 del verbale, dichiarava che il padre era un molvi e insegnava i canti religiosi) ed esprimendo posizioni anche critiche rispetto ai dettami dell'Islam impostigli dal padre: "*io disegnavo e mio padre mi diceva di leggere il Corano, Corano, ma io non capivo niente. Mi diceva di farmi crescere la barba e vestirmi con i vestiti tradizionali*"; "*io avevo già amicizia con alcuni ragazzi cristiani. Non mi piaceva vestirmi come i pakistani, ma come gli europei. Non con i vestiti tradizionali pakistani*"; "*nella mia religione mi rendo conto che ci sono un po' di cose che vengono fatte con la forza e a me non piaceva. Addirittura mio padre mi impediva di sentire la musica, guardare la televisione e i film*" (pag. 10 del verbale).

La circostanza che, in seguito alla fuga con la propria fidanzata cristiana, il ricorrente abbia indossato una collana con un crocifisso pur senza essersi convertito al cristianesimo (come dichiarato a pag. 9 del verbale: "*per prima cosa io non sono un infedele, io avevo indossato il crocifisso solo per moda*") risulta coerente con le posizioni da questi manifestate in tema religioso , anche tenuto conto del suo elevato livello culturale (ha studiato per quattordici anni nel Paese d'origine ed era un tecnico informatico).

Si osserva, inoltre, che il racconto reso è coerente anche rispetto al profilo delle accuse di infedeltà rivoltegli da Ilama Mateeh Ullah e alle vicende successive.

A tal proposito, il ricorrente ha dichiarato che, in vista delle nozze combinate, gli era stato chiesto un maggiore coinvolgimento religioso dal futuro suocero, che aveva una madrasa nella zona: "*Inoltre Ilama Mateeh Ullah aveva chiesto a mio padre che per il matrimonio io avrei dovuto fare crescere la mia barba e vestire con gli abiti tradizionali pakistani. Ilama Mateeh Ullah mi chiedeva di pregare spesso e di partecipare a varie riunioni condotte da lui.*" (pag. 5 del verbale).

Ha poi affermato che, in seguito alla fuga con la ragazza cristiana, si era sparsa la voce di una sua conversione al cristianesimo: "*la gente mormorava che una ragazza cristiana era scappata con un musulmano, invece i genitori di Helen sostenevano che la figlia non fosse fuggita con un musulmano ma che lui era diventato cristiano*" (pag. 11 del verbale).

In tale contesto, Ilama Mateeh Ullah inviava un membro della madrasa a confrontarsi con il ricorrente, e l'emissario, vedendolo con il crocifisso al collo, lo apostrofava come infedele: "*In quelle circostanze io portavo una catena al collo, che era un crocifisso, che mi aveva dato*

Helen, appena lui ha visto questo crocifisso al mio collo, l'uomo di cui non conosco il nome della madrasa mi ha detto che io ho cambiato religione, sono diventato cristiano. Inoltre mi ha detto di lasciare perdere questa ragazza cristiana perché noi siamo musulmani, mi ha detto di togliere quel crocifisso e non sposare quella ragazza. Io ho rifiutato la sua richiesta e lui se ne è andato. Mi ha detto anche che sono diventato un infedele, addirittura siamo arrivati alle mani, c'è stata una piccola colluttazione e la gente presente ci ha sedati." (pag. 6 del verbale; pag. 11 del verbale).

Successivamente, il ricorrente veniva contattato telefonicamente da Ilama Mateeh Ullah, accusato di essersi convertito al cristianesimo e minacciato ("*mi chiedeva di lasciare perdere quella ragazza, che io sono diventato cristiano, che se io non avessi obbedito a lui mi avrebbe fatto del male presso la mia temporanea residenza lì*"– pag. 6 del verbale); veniva aggredito da alcuni uomini nella propria abitazione e ricoverato in ospedale (cfr. pag. 7 e 11 del verbale); era costretto a lasciare il Pakistan a seguito di ulteriori minacce indirizzategli per mezzo dello zio a Gujrat (pag. 7 del verbale), dove si era rifugiato a seguito dell'aggressione.

Nell'esprimere i propri timori in caso di rimpatrio, lo stesso ha dichiarato: "*Ilama Mateeh Ullah ha detto che colui che lascia la religione islamica deve essere ucciso*" (pag. 9 del verbale).

Il racconto fornito dal ricorrente rispetto alle accuse di infedeltà mosse nei suoi confronti per aver indossato una collana con il crocifisso, e rispetto alle minacce e aggressioni subite di conseguenza, risulta coerente e privo di contraddizioni e trova pieno riscontro nelle informazioni sul Paese d'origine consultate, che testimoniano il rischio cui incorrono i soggetti musulmani considerati apostati (ossia coloro che rinnegano il proprio credo religioso o si convertono ad altra religione) in Pakistan.

Le COI danno atto che l'apostasia può essere considerata come una forma di blasfemia e, in quanto tale, può essere punibile con la pena di morte:

Il Codice penale non criminalizza esplicitamente l'apostasia, ma la rinuncia all'Islam è ampiamente considerata dai religiosi come una forma di blasfemia, che può comportare la pena di morte. (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Report on International Religious Freedom: Pakistan, 15 May 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2091889.html)

La conversione religiosa dall'Islam (apostasia), sebbene non illegale, è spesso vista come blasfema e può portare a procedimenti giudiziari ai sensi delle leggi sulla blasfemia, o

violenza familiare o comunitaria. (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade (Author): DFAT Country Information Report Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf).

L'apostasia in alcune interpretazioni dell'Islam è un atto punibile con la morte e, di conseguenza, dire la propria opinione su posizioni atee in pubblico può essere pericoloso per la propria vita (BBC News, 12 July 2017). Secondo alcuni, "l'allontanamento dall'Islam è una profanazione del santo nome di Maometto e quindi un atto di blasfemia, che porta gli apostati sotto la giurisdizione delle Leggi sulla blasfemia pakistane" (RFI, 2020, p. 32), afferma il Religious Freedom Institute (RFI), che spiega che esprimere miscredenza o mettere in dubbio l'esistenza di Dio può essere interpretato come un insulto all'Islam, Allah o il Profeta (RFI, 2020, p. 32). (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): Pakistan: Religious Minorities, March 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2047750/ACCORD-Pakistan-Religious-Minorities-March-2021.pdf).

Le fonti danno atto che la blasfemia e altri reati relativi alla religione sono criminalizzati in Pakistan ai sensi degli articoli 295 e 298 del Codice penale pakistano (legge XLV del 1860). L'articolo 295C vieta l'uso di "osservazioni dispregiative" contro il Santo Profeta. La punizione per la blasfemia è la morte. Ai sensi dell'articolo 295B, "contaminare" una copia del Corano è punibile con l'ergastolo e, in base all'articolo 298A, contaminare "il sacro nome di qualsiasi moglie, o membri della famiglia, del Santo Profeta, o di uno qualsiasi dei giusti califfi" porta una punizione massima di tre anni di carcere, che possono anche essere accompagnati da una multa. (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade (Author): DFAT Country Information Report Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf).

Anche se nella stragrande maggioranza dei casi la pena di morte non viene effettivamente imposta a un individuo condannato, la sentenza stessa relega i condannati ad anni e decenni di reclusione prolungata nel braccio della morte, al rifiuto di cure mediche durante la detenzione, al rifiuto di consulenza legale e a infinite interrogatori.

(IPS – Inter Press Service - News Agency (Author): Multi-Faith Team Urges Repeal of Blasphemy Laws - in the Name of Religious Freedom, 12 September 2022 https://www.ipsnews.net/2022/09/multi-faith-team-urges-repeal-blasphemy-laws-name-religious-freedom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=multi-faith-team-urges-repeal-blasphemy-laws-name-religious-freedom).

Il tasso di condanne per blasfemia nei tribunali di grado inferiore è elevato e i giudici sono spesso sottoposti a enorme pressione pubblica per emettere un verdetto di colpevolezza. Un esperto legale pakistano ha riferito alla DFAT che la maggior parte delle condanne per blasfemia sono state ribaltate dai tribunali superiori, ma era probabile che una persona accusata di blasfemia trascorresse anni in prigione anche se l'accusa alla fine si fosse rivelata infondata. I giudici e gli avvocati difensori sono spesso riluttanti ad affrontare casi di blasfemia a causa dei rischi per la sicurezza personale coinvolti, con il risultato che i ricorsi vengono ritardati fino a quando viene costituita una nuova magistratura (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade (Author): DFAT Country Information Report Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf).

Dalle informazioni sul Paese d'origine consultate emerge che, in molti casi, le denunce per blasfemia possono essere false o strumentali:

False accuse di blasfemia vengono utilizzate per risolvere controversie personali, come nel caso di Asia Bibi, una donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010 dopo una lite con i vicini musulmani in cui essi si rifiutavano di condividere l'acqua con lei perché era cristiana. Bibi è stata assolta e rilasciata dal carcere nel 2018 ed è fuggita in Canada. Le persone sono state accusate di blasfemia per contenuti online; ad esempio, tre uomini sono stati condannati a morte da un tribunale di Islamabad nel 2021 per la condivisione di materiale "blasfemo" sui social media. Nel luglio 2021, un bambino di otto anni è stato accusato di blasfemia nel Punjab orientale per aver asseritamente urinato in una biblioteca di una Madrassa. (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade (Author): DFAT Country Information Report Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf).

I gruppi e gli individui estremisti islamici usano la retorica e diffondono la disinformazione che prende di mira le minoranze religiose a fini personali e politici. Questi gruppi sono incoraggiati dalle leggi del Pakistan e spesso usano le leggi contro la blasfemia come base per i loro slogan elettorali. (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom, Country Update: Pakistan; Religious Freedom in Pakistan in 2022, agosto 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077153/2022+Pakistan+Country+Update.pdf).

Le COI testimoniano che gli accusati di blasfemia corrono il rischio di omicidio extragiudiziale, prima, durante e dopo essere stati arrestati.

Nel dicembre 2021, un uomo dello Sri Lanka è stato picchiato a morte e il suo cadavere è stato dato alle fiamme dopo essere stato accusato di blasfemia per aver rimosso manifesti dai muri della fabbrica di Sialkot, nel Punjab, dove lavorava. Durante l'omicidio i suoi assassini hanno cantato slogan resi popolari dal Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un gruppo estremista islamico. Successivamente hanno posato per dei selfie con il suo cadavere e hanno condiviso il video del suo omicidio sui social media. Nell'agosto 2020 un cittadino statunitense sotto processo per blasfemia, Tahir Naseem, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nell'aula del tribunale di Peshawar da un ragazzo di 15 anni. Migliaia di persone si sono radunate nelle strade per sostenere l'assassino di Naseem, i politici hanno visitato la casa dell'assassino e la polizia ha posato per dei selfie con lui. Gruppi estremisti e individui hanno preso di mira politici, avvocati e giudici che si sono espressi contro le leggi sulla blasfemia. L'ex governatore del Punjab, Salman Taseer, è stato assassinato da una delle sue guardie del corpo per aver chiesto la riforma del leggi sulla blasfemia. Un gran numero di persone ha protestato quando il suo assassino (che consideravano un eroe) è stato giustiziato nel febbraio 2016.

Il DFAT valuta che le persone accusate di blasfemia corrono un alto rischio di violenza extragiudiziale e di pena di morte, e un alto rischio di discriminazione sociale e ufficiale sotto forma di denuncia popolare, processi iniqui e protezione statale inadeguata. I rischi sono particolarmente acuti per le minoranze religiose, tra cui sciiti, ahmadi, cristiani e indù. (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade (Author): DFAT Country Information Report Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf).

In Pakistan, dove la condanna a morte viene spesso emessa nei confronti di persone percepite come blasfeme – nella maggior parte dei casi minoranze cristiane e musulmane Ahmadi – ma non viene eseguita – le leggi che criminalizzano l'apostasia e la blasfemia incoraggiano attori statali e non statali a commettere atti di violenza contro civili innocenti. Nel luglio 2021, un agente di polizia ha accoltellato e ucciso un uomo di nome Muhammad Waqas che era stato precedentemente assolto dalle accuse di blasfemia; l'autore ha dichiarato esplicitamente che la percezione della blasfemia è stata l'origine dei crimini (...). Questi attori non statali, rafforzati da leggi poco incisive, rappresentano un serio ostacolo ai diritti umani, alla libertà di parola e alla dignità, creando un sistema in cui a volte anche i leader religiosi sostenuti dallo Stato chiedono la pena di morte e altre punizioni disumane. (IPS – Inter Press Service - News Agency (Author): Multi-Faith Team Urges Repeal of Blasphemy Laws - in the Name of Religious Freedom, 12 September 2022 https://www.ipsnews.net/2022/09/multi-faith-team-urges-repeal-blasphemy-laws-name-religious-freedom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=multi-faith-team-urges-repeal-blasphemy-laws-name-religious-freedom).

"Le accuse di blasfemia sono anche note per innescare incidenti di violenza di massa in tutto il paese. L'impatto della legge sulla blasfemia può essere anche visto nella circostanza che è divenuta un 'grido di battaglia' per organizzazioni come il TLP, che ha organizzato grandi manifestazioni in tutto il Paese nel 2017, 2018 e 2020" (p. 8) (BTI – Bertelmann Stiftung, Country Report – Pakistan, 23 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2069671.html).

La blasfemia è un reato capitale in Pakistan e anche accuse non comprovate possono portare alla violenza della folla e al linciaggio degli accusati. (The Guardian, Pakistani Shias live in terror as sectarian violence increases, 21 ottobre 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/pakistani-shias-live-in-terror-as-sectarian-violence-increases).

Si osserva, inoltre, che quanto dichiarato dal ricorrente rispetto alle minacce indirizzate al padre e allo zio ("*Loro hanno minacciato mio padre, hanno detto che io sono un infedele. Se loro collaboreranno con me, vale a dire che lui è un infedele*" – pag. 9 del verbale; "*Hanno detto a mio zio*

che se lui avesse dato ospitalità a un infedele sarebbe stato ucciso" (pag. 7 del verbale) è coerente con le COI, che testimoniano che i familiari di un soggetto accusato di blasfemia rischiano di essere espulsi dalla comunità o aggrediti:

Coloro che sono accusati di blasfemia rischiano la violenza, il carcere con limitate possibilità di rilascio su cauzione e persino la condanna a morte, anche se in Pakistan nessun condannato per blasfemia è stato giustiziato. Anche se assolti da un tribunale, l'accusato e la sua famiglia vengono spesso ostracizzati o espulsi dalla comunità e devono affrontare continue aggressioni. Le semplici accuse di blasfemia sono sufficienti a provocare disordini e l'uccisione dell'accusato da parte di assalitori armati o gruppi di vigilanti. (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom, Country Update: Pakistan; Religious Freedom in Pakistan in 2022, agosto 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077153/2022+Pakistan+Country+Update.pdf).

Alla luce delle COI riportate e tenuto conto della credibilità del profilo individuale specifico emerso in capo al ricorrente – di musulmano costretto ad espatriare perché considerato apostata e già destinatario di minacce e aggressioni connesse ad accuse di infedeltà all'Islam – il Collegio ritiene che il ricorrente , se rimpatriato, correrebbe il rischio concreto di subire atti persecutori per motivi religiosi e di non poter godere di una effettiva e concreta protezione da parte delle autorità statali.

In ragione di ciò, si ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07.

Spese compensate per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (delibera C.O.A. del 25.11.2021).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

- riconosce a , nato il , cittadino del PAKISTAN (CUI), lo status di rifugiato;
- spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 22/12/2023

Il Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni